

provi „ si aggiungano le altre “ mediante lo elenco restituito dal sindaco. „

L'onorevole ministro delle finanze, accettando il concetto in massima, fece delle osservazioni contro la limitazione dei mezzi di prova di cui deve poter disporre l'agente dell'imposte. Ed ha messo avanti l'ipotesi che l'elenco fosse sottratto dolosamente o smarrito, per trarne la conseguenza di preferire la primitiva dizione più larga e comprensiva.

Debbo anzi tutto far notare all'onorevole ministro che l'aggiunta della Commissione risponde alle disposizioni dell'articolo 1º, perchè, dopo aver detto che le decisioni delle Commissioni devono essere notificate al contribuente per mezzo del sindaco, entro 60 giorni dalla comunicazione fatta dall'agente delle imposte, ciò che si fa mercè un elenco di invio, è naturale prendere questo stesso mezzo di trasmissione come elemento di prova per giustificare l'invio realmente eseguito. Lo stesso documento servirà alla prova dell'osservanza del precetto della legge, ed è l'unico e vero mezzo che non possa dar luogo a contestazioni.

Quanto alla sottrazione dolosa, cui l'onorevole ministro, in linea d'ipotesi accenna, e che non è certo il fatto di tutti i giorni, è chiaro che, perchè di dolo si parli occorre la prova della denuncia fatta ai magistrati competenti, e ciò basterà a giustificare che l'agente ha adempiuto all'obbligo impostogli e potrà valere per tutti gli effetti giuridici.

Lo smarrimento può essere poi preveduto e corretto, con altri mezzi, e l'onorevole ministro può, o col doppio elenco o altrimenti, evitarne le conseguenze dannose per l'agente.

Conservare la formola generica “ salvo che l'agente non provi „ importa non conceder nulla al contribuente. Gli agenti delle imposte potranno sempre trovar modo di provare l'invio, e in qualunque modo: e ciò basterà perchè le decisioni delle Commissioni non diventino mai per essi definitive.

Così sarà negli effetti illusoria la disposizione dell'articolo 1.

La necessità di determinare quale debba essere la prova cui l'articolo 1 si riferisce è quindi evidente e incontrastabile.

La Giunta pertanto non può non insistere nella sua aggiunta e prega l'onorevole ministro di volerla accettare. Essa nulla toglie alle garanzie, che la pubblica amministrazione ha diritto di avere, ma nel tempo stesso rende reali ed efficaci quelle concesse ai contribuenti: e giustizia

vuole che gl'interessi di questi siano tutelati nel miglior modo possibile contro gli abusi eventuali degli agenti delle imposte.

Confido quindi che l'onorevole ministro accoglierà il nostro emendamento.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze?

Magliani, ministro delle finanze. Ho dichiarato di non aver difficoltà di accettare l'emendamento.

Ma sono preoccupato di un inconveniente pratico possibile. Ora io non voglio resistere alla domanda della Commissione, e l'accetto: ma non devo omettere di dichiarare essere necessario che l'amministrazione si premunisca; e non si può premunire che accrescendo le formalità, preordinando oltre gli attuali un altro esemplare da conservarsi nell'intendenza o in altro ufficio, perchè valga come duplicato nel caso di smarrimento casuale o doloso del documento.

Accettando dunque le proposte della Commissione, io dichiaro che col regolamento stabilirò la formalità di un altro elenco.

Presidente. Il Governo accetta dunque l'emendamento della Commissione.

L'onorevole Borgatta non fa alcuna proposta?

Borgatta. Poichè la Commissione rinunzia al suo emendamento...

Voci. No! no!

Finocchiaro Aprile, relatore. L'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato di accettare la proposta della Commissione e ha aggiunto che si riserva di prescrivere, nel regolamento, che l'elenco sia fatto in doppio originale; ciò è nel suo diritto e la Commissione nulla ha da osservare. Quanto alla nostra aggiunta il ministro l'ha accettata.

Borgatta. Io desidero che la Commissione dichiari se rinunzia o no all'emendamento dell'ultimo comma con cui portava il termine dell'impugnazione dai 20 ai 30 giorni.

Finocchiaro Aprile, relatore. L'ho già dichiarato.

Borgatta. Poichè le mie osservazioni cadevano specialmente su questa parte dell'articolo e la Commissione ha ritirato il suo emendamento, rinunzio a parlare su questo punto e ritiro la proposta che avevo fatto anche sulla prima parte dell'articolo.

Presidente. La Commissione propone un'aggiunta al primo capoverso e non altro.

Finocchiaro Aprile, relatore. La Commissione aveva proposto di estendere a 30 giorni il termine di 20 giorni assegnato nell'ultimo inciso del progetto ministeriale. Ho già dichiarato, a nome della Commissione, che essa consentendo nel desiderio dell'onorevole ministro non insiste in questa proposta.